



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 535 del 07/07/2025

Oggetto: *Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree di attenzione/rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PsAl-rf] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al Comune di Zungoli (AV) – Loc. Centro abitato (via Iodice) -.*

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs n. 152/2006;

Visto, in particolare l'art. 63 D.Lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: “*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*”;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica"*;

Visto il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PSAI-RF] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122);

Visto il DPCM del 7 aprile 2011, di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente alle aree sottoposte a misure di salvaguardia di cui al DPCM del 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011;

VISTO il D.M.n.161 del 29/05/2019 e ss.mm.ii. con il quale sono stati nominati i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall'art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedure semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquista al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con la quale il MATTM (oggi MASE) ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando *"...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis"*;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM (oggi MASE) con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono, prima dell'approvazione delle proposte di ripermimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. 21356 del 22.07.2021, con cui la Regione Campania ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15410 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico-Rischio da Frana;

Considerato che a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo scaturito dall'analisi della documentazione progettuale, relativa al progetto definitivo per i "Lavori di sistemazione dei dissesti geologico-idraulici alla località Toppo dell'anno", per il quale il comune di Zungoli ha richiesto parere con nota prot. n.184_01 del 31/01/2024 acquisita al prot. AdB al n. 293 del 31/01/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale, con nota prot. n. 23317 del 26.07.2024, ha espresso il parere di competenza ai sensi delle Norme di Attuazione del PSAI-rf, e che sulla base degli elementi a scala di dettaglio acquisiti, la Segreteria Tecnica Operativa ha ritenuto di riesaminare i livelli di rischio per l'area suddetta;

Rilevato che la suddetta proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità da frana, derivante da approfondimenti del quadro conoscitivo, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come integrato dalla L. n. 120 dell'11.09.2020;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024, con Delibera n. 6.1, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. MASE-MEF n. 403 del 13.11.2024, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana [P.S.A.I.-RF] dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al comune di Zungoli (AV) – Loc. Centro abitato (via Iodice)-;

Visto il Decreto n.86 del 3/02/2025 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 17 luglio 2024, ha adottato la proposta di modifica alla perimetrazione del PSAI-rf dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno relativamente al comune di M Zungoli (AV) – Loc. Centro abitato (via Iodice)-, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Considerato che il predetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione di frana del PSAI-rf dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 3 marzo 2025;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;

Vista la delibera n. 1.1 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 20/05/2025, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. MASE-MEF n. 403 del 13.11.2024, tra gli altri, sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al comune di Zungoli (AV) – Loc. Centro abitato (via Iodice)-,

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.



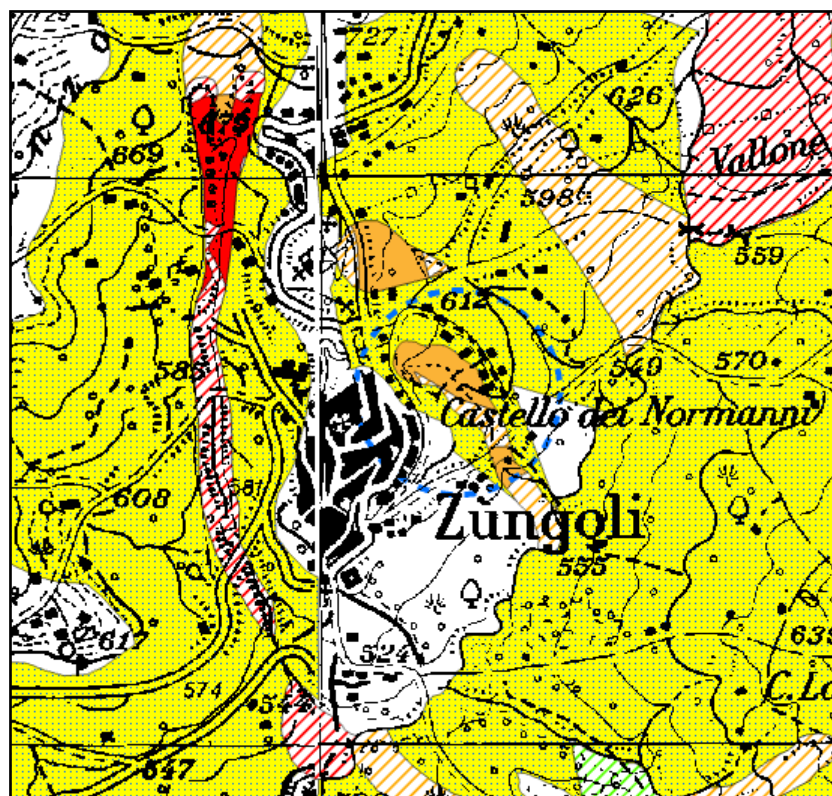


Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree di attenzione/rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al **comune di Zungoli (AV) – Loc. Centro abitato (via Iodice)-**, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
 - *Stralcio della "Carta degli scenari di rischio" del PSAI-rischio frana, dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, contenente la modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, sezione Pianificazione, Gestione e Programmazione/PAI-Piano Assetto Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da frana/Modifiche e Varianti/Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006), e nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti dal 03/06/2024/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino all'Amministrazione comunale di Zungoli (AV) ed alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

19/

*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale***PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO — RISCHIO DI FRANA (PsAI-rf)****Modifica ai sensi dell'art. 29 N.A.M.S****(ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno)****COMUNE DI ZUNGOLI (AV) – LOC. VIA IODICE****PROPOSTA DI MODIFICA PsAI-rf - STRALCIO CARTA DEGLI SCENARI DI RISCHIO**

	AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R4 Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. (* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)		AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - RPa Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
	AREA A RISCHIO ELEVATO - R3 Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.		AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - APa Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.
	AREA A RISCHIO MEDIO - R2 Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.		AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO - RPb Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
	AREA A RISCHIO MODERATO - R1 Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.		AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA - APb Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
	AREA DI ALTA ATTENZIONE - A4 Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana e massima intensità attesa alta.		Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1 1.5.5. Nelle aree a rischio molto alto, quando non è stato effettuato l'adeguato monitoraggio, l'analisi di rischio è da considerarsi di massima intensità attesa alta, in quanto, gli spunti nella carta geomorfologica.
	AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A3 Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.		Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP. 11/3/88) - C2
	AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A2 Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.		
	AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A1 Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.		



LOCALITA' OGGETTO DI MODIFICA

lev